

di racc.

STATUTO
FONDAZIONE "BANCA DELLE VISITE
ETS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "BANCA DELLE VISITE Ente del Terzo settore"

o, in breve FONDAZIONE "BANCA DELLE VISITE ETS"

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". La Fondazione ha sede in Formello (RM). L'indirizzo è posto alla Via di S. Cornelia n. 5.

La sua durata è illimitata.

La Fondazione è laica ed apolitica.

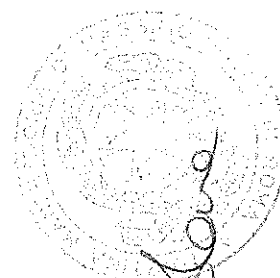
TITOLO II – SCOPI, ATTIVITÀ E MEZZI
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la tutela del diritto alla salute, favorendo l'accesso a prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria di persone in condizioni di svantaggio, quali, in particolare, persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità fisica e/o psichica, indigenti e minori, e sostenendo la cultura del benessere e della prevenzione, nonché la promozione di uno stile di vita sano.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;



Handwritten signature of the President of the Board of Directors.

Handwritten signature of the President of the Board of Directors.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generali stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- aiutare le persone non abbienti a poter accedere alle cure mediche di cui hanno bisogno, mediante contributi economici che consentano a tali persone di eludere le lunghe tempistiche da cui spesso il servizio sanitario nazionale è afflitto e sopportare i costi più ingenti delle cliniche private;
- promuovere e sostenere attività scientifiche e progetti di ricerca volti ad innovare e migliorare l'assistenza sanitaria;
- proteggere e valorizzare il patrimonio storico e artistico, legato al settore delle società mutuo soccorso, presente all'interno della Regione Lazio, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, nonché collaborando direttamente con le Soprintendenze e gli altri Enti predisposti alla tutela;
- contribuire, anche economicamente, al restauro e alla conservazione, mediante gestione di un polo museale aperto al pubblico, di documenti storici e manufatti di interesse storico-artistico provenienti dal settore del mutuo soccorso e ricadenti nel territorio regionale;
- organizzare conferenze e incontri;
- predisporre e realizzare mostre;
- essere un luogo di confronto sulle tematiche legate allo studio, alla conservazione ed al restauro dei beni culturali legati al mondo del mutuo soccorso;
- promuovere la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei, archivi;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, per l'accesso alle cure dei soggetti con disagio economico, anche mediante offerte di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- finanziare progetti e/o altre iniziative a carattere promozionale delle attività di Fondazione e dei suoi scopi;
- diffondere la cultura della mutualità e della solidarietà mediante organizzazione di incontri e giornate formative gratuite nonché attraverso mostre documentarie e fotografiche ad accesso gratuito o la partecipazione ad eventi ed attività organizzate da altre realtà del mondo profit o no profit;

- pubblicare quaderni, libri di ricerca e di divulgazione relativi al patrimonio oggetto di valorizzazione;
- svolgere le proprie attività di interesse generale anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative disposizioni attuative;
- raccogliere fondi, ricercare finanziatori e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi istituzionali, anche attraverso la raccolta di fondi da aziende interessate a sostenere le finalità della Fondazione nel contesto di iniziative di *Corporate Social Responsibility*, nel rispetto delle linee guida per la raccolta fondi degli enti del Terzo settore, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione si propone di incentivare il concorso e la partecipazione di tutte le realtà che costituiscono espressione della Società civile del territorio in cui essa si trova ad operare.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

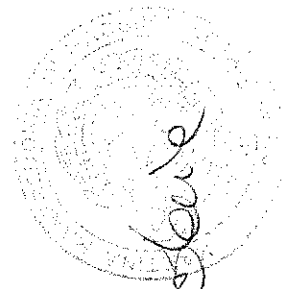
- dal patrimonio iniziale della Fondazione, pari a Euro 150.000,00;
- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e Benemeriti;
- dai beni mobili e immobili che provengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani di qualsiasi genere e natura.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;



Conferenza

Michela Damini Celsi

- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Benemeriti;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno e finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

ARTICOLO 4-BIS - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO III – MEMBRI E ORGANI

ARTICOLO 5 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;
- Benemeriti.

Le attività svolte dalla Fondazione non vengono rese nei confronti dei Fondatori e dei Benemeriti, né nei confronti di componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte o di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, salvo che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Sono Fondatori le società HEALTH ASSISTANCE SCPA, HEALTH ITALIA S.P.A. e MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, salvo rinuncia.

Ciascun Fondatore potrà designare persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche, singole e associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

La qualifica di Benemerito non conferisce alcun diritto e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'attribuzione della qualifica di Benemerito è decisa a maggioranza semplice dei propri membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza semplice dei propri membri l'esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I Benemeriti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 25 (venticinque).

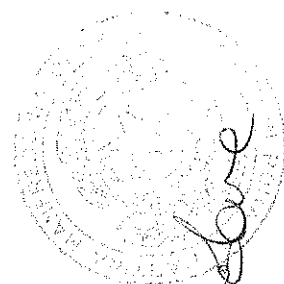
Il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente, ai sensi del successivo art. 8, e può eleggere al suo interno un Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, su proposta del Presidente e previo gradimento dei Fondatori, reso senza formalità. Essi possono essere nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi di vacanza dalla carica di alcuno dei consiglieri, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la facoltà di provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso, previo gradimento dei Fondatori reso senza formalità. In ogni caso, qualora il numero di Consiglieri divenga inferiore a 3 (tre), i Fondatori provvedono alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio consuntivo nonché, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il bilancio sociale; ;
- c) nominare l'Organo di controllo;
- d) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della



Donato De Francesco

Nicola Benemerito

Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;

e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti in carica del Consiglio Amministrazione;

f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

g) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

h) documentare, nella relazione di missione al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse;

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alle lett. a) e b), comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso la programmazione anno per anno dell'attività sociale;

i) la formazione e la approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale;

j) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;

k) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori specifici;

l) la nomina del direttore generale, e di procuratori;

m) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;

n) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;

o) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;

p) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;

q) le modifiche statutarie.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti dovranno essere attribuiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o di

impedimento di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione eletto dalla maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Inoltre, il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta provvedimenti d'urgenza.

E' attribuito al Presidente il potere di accettare liberalità in favore della Fondazione, assumere, nominare e licenziare il personale della Fondazione, fino al grado di Direttore Generale escluso, in coerenza con le previsioni contenute nei budgets annuali; di assumere sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo nei confronti del medesimo personale dipendente.

ARTICOLO 9 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

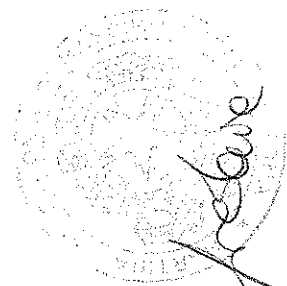
In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente i poteri spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il Consigliere che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il Presidente dell'Organo di controllo è eletto tra i membri di quest'ultimo dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di controllo possono essere nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;



Carlo De Pretore

Michela Dominichis

c) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti è affidato ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 10-BIS – RETRIBUZIONI

Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, per tutte le cariche sociali può essere riconosciuto un compenso nella misura eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE, SCIoglIMENTO E NORME FINALI

ARTICOLO 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE'

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Entro termine del 31 maggio il Consiglio di Amministrazione approva altresì, ove previsto, il bilancio sociale relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

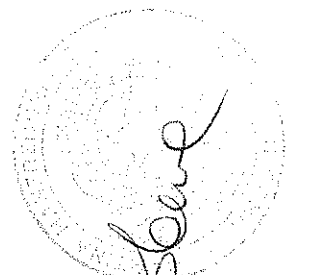
ARTICOLO 12 – SCIoglIMENTO

In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione ai sensi del presente Statuto, nonché in ogni altra ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il

Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione stessa.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



Roberto P. P. P.
Michela Donatelli